



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



DECRETO RETTORALE N. 472, 1/2021

IL RETTORE

Premesso:

- che con D.M.1062 del 10 agosto 2021 sono state ripartite le risorse, a valere sull'Asse IV "Istruzione e ricerca per il recupero" – Azione IV.4 – "Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione" e Azione IV.6 – "Contratti di ricerca su tematiche Green" finalizzate al sostegno a contratti di ricerca a tempo determinato di tipologia A), di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, Art. 24, comma 3;
- che all'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo sono stati attribuiti € 227.680,33 per contratti di ricerca sui temi dell'innovazione ed € 1.007.047,62 per contratti di ricerca Green;
- che la realizzazione delle attività, ai fini dell'ammissibilità nell'ambito del PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020, dovrà avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2023;
- che la copertura finanziaria dei ricercatori selezionati sarà assicurata con le risorse di cui al suddetto decreto sino al 31 dicembre 2023. La copertura finanziaria dei contratti per il periodo successivo al 31 dicembre 2023 dovrà essere finanziata dai singoli soggetti beneficiari delle risorse di cui all'art. 1, a carico del proprio bilancio;
- che con lo stesso D.M. sono state indicate le modalità per lo svolgimento delle procedure selettive e per il monitoraggio e per la rendicontazione delle attività;
- che con nota MUR 12025 in data 8 settembre 2021 sono state fornite, fra l'altro, indicazioni sul suddetto Decreto Ministeriale;

visti:

- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i. "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" ed in particolare l'articolo 24;
- il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232 "Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'art. 8, commi 1 e 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240";

richiamati:

- il vigente Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
- il vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- il vigente Codice Etico d'Ateneo;
- il vigente Regolamento d'Ateneo per la disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato;
- la deliberazione del Senato Accademico n.153 del 21 settembre 2021;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.245 del 24 settembre 2021;

considerato opportuno prevedere per le procedure selettive di cui al D.M.1062 del 10 agosto 2021 modalità semplificate e contrazione dei termini procedurali anche in deroga al vigente Regolamento d'Ateneo per la disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato:

DECRETA

Art.1 di adottare le seguenti modalità procedurali per la disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato per le procedure selettive di cui al D.M. 1062 del 10 agosto 2021, in deroga al vigente Regolamento d'Ateneo per la disciplina di

Ufficio Amministrazione e Reclutamento Personale Docente

Settore del Personale

Via Puccinotti, 25 - 61029 Urbino PU - IT

www.uniurb.it/pon-ricerca-e-innovazione



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



*Repubblica della Repubblica
della Repubblica*



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

selezioni pubbliche per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato, nel testo che si allega al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

Art. 2 Le presenti disposizioni sono pubblicate sul sito web dell'Università e all'Albo Ufficiale di Ateneo ed entrano in vigore dal giorno della pubblicazione.

URBINO, 28 SETTEMBRE 2021



IL RETTORE
Giorgio Calcagnini



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MODALITÀ PROCEDURALI PER LA DISCIPLINA DI SELEZIONI PUBBLICHE PER L'ASSUNZIONE DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO PER LE PROCEDURE SELETTIVE DI CUI AL D.M. 1062 DEL 10 AGOSTO 2021, IN DEROGA AL VIGENTE REGOLAMENTO D'ATENEO

INDICE

- Articolo 1 – Oggetto
- Articolo 2 – Natura del rapporto di lavoro
- Articolo 3 – Tipologia contrattuale e durata
- Articolo 4 – Contenuto della proposta del Dipartimento per l'indizione della procedura selettiva
- Articolo 5 – Approvazione della proposta
- Articolo 6 – Requisiti di partecipazione alla selezione
- Articolo 7 – Procedura di selezione e reclutamento
- Articolo 8 – Trattamento economico
- Articolo 9 – Incompatibilità
- Articolo 10 – Risoluzione e cessazione del rapporto di lavoro
- Articolo 11 – Proprietà intellettuale
- Articolo 12 – Norme di rinvio
- Articolo 13 – Pubblicazione ed entrata in vigore

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente decreto rettorale disciplina le procedure di reclutamento di ricercatori a tempo determinato finalizzate alla stipula dei contratti di lavoro subordinato, a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24, comma 3 – lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del D.M. 1062 del 10 agosto 2021.

Articolo 2

Natura del rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università ed il ricercatore a tempo determinato è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato di diritto privato stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale, previsto per i redditi di lavoro dipendente.
2. L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo provvede alla copertura assicurativa per i rischi da infortunio e responsabilità civile.
3. Il periodo di prova è della durata di tre mesi.

Articolo 3

Tipologia contrattuale e durata

1. I contratti hanno durata triennale e sono eventualmente prorogabili per una sola volta e per soli due anni, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte.
2. La stipula dei suddetti contratti è proposta dai Dipartimenti, in conformità alle successive disposizioni al fine di soddisfare le proprie esigenze didattiche e scientifiche.
3. I contratti possono prevedere il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca di cui

Ufficio Amministrazione e Reclutamento Personale Docente

Settore del Personale

Via Puccinotti, 25 - 61029 Urbino PU - IT

www.uniurb.it/pon-ricerca-e-innovazione



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



all'articolo 22 della Legge n. 240/2010 e dei contratti per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24 della Legge n. 240/2010, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dello stesso articolo 22, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

5. I contratti di cui al presente disciplinare non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
6. L'espletamento di contratti di cui al presente disciplinare costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Articolo 4

Contenuto della proposta del Dipartimento per l'indizione della procedura selettiva

1. La proposta di indizione della procedura selettiva per l'assunzione di un ricercatore a tempo determinato è adottata con delibera del Consiglio del Dipartimento al quale dovrà afferire il ricercatore e deve indicare i seguenti elementi:
 - a) il nome del responsabile scientifico;
 - b) il titolo e descrizione del progetto di ricerca;
 - c) la tematica di riferimento (innovazione/green, come da indicazioni del D.M. 1062/2021);
 - d) il campo principale della ricerca;
 - e) il settore concorsuale per il quale l'attività è richiesta e l'eventuale profilo definito per il tramite dell'indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - f) il legame tra la tematica di riferimento (innovazione o green), il settore concorsuale/scientifico disciplinare e le attività della ricerca, in termini di coerenza, pertinenza, conformità e misurabilità;
 - g) i compiti didattici previsti nel periodo di riferimento;
 - h) la sede di svolgimento dell'attività di ricerca e di didattica, con impegno ad assicurare al ricercatore di poter usufruire di qualificate e specifiche strutture operative e scientifiche per le attività e ricerca (art. 3 co. 4 – D.M. 1062/2021);
 - i) la durata del periodo di ricerca previsto in impresa (min. 6 mesi obbligatori, max. 12 mesi); il Dipartimento deve individuare l'impresa con apposito atto, anche nell'ambito di collaborazioni più ampie con l'Università;
 - j) la durata del periodo di attività prevista all'estero (*facoltativo*, min. 6 – max. 12 mesi);
 - k) l'istituzione presso la quale si svolgerà l'eventuale attività di ricerca all'estero; il Dipartimento deve individuare la struttura estera ospitante con apposito atto, anche nell'ambito di collaborazioni più ampie con l'Università;
 - l) le attività oggetto del contratto, gli obiettivi di produttività scientifica nonché l'impegno didattico complessivo del ricercatore;
 - m) il regime a tempo pieno o definito;
 - n) il corrispettivo contrattuale proposto, tenuto conto di quanto dispongono l'articolo 24, comma 8, della Legge n. 240/2010;
 - o) l'indicazione dei fondi a carico dei quali graveranno tutti i costi diretti ed indiretti del contratto, comprensivi degli oneri ente, per la parte del contratto non coperta dai fondi del D.M. 1062/2021;
 - p) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare per la selezione, che ove sia indicato non potrà essere inferiore a dodici;

Ufficio Amministrazione e Reclutamento Personale Docente

Settore del Personale

Via Puccinotti, 25 - 61029 Urbino PU - IT

www.uniurb.it/pon-ricerca-e-innovazione

- q) la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza, in funzione della specificità dei singoli Dipartimenti; per i candidati stranieri, è richiesta inoltre la conoscenza della lingua italiana;
- r) la lingua in cui si svolgerà la discussione pubblica con i candidati.

Articolo 5

Approvazione della proposta

1. Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione deliberano sulle proposte di indizione dei bandi.

Articolo 6

Requisiti di partecipazione alla selezione

1. Possono partecipare alle selezioni di ricercatore a tempo determinato di cui al presente disciplinare, i candidati, anche cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea, in possesso di:
 - dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
 - ovvero diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati.
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. L'esclusione dalla selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato provvedimento rettorale notificato all'interessato.
3. Non possono partecipare, pena esclusione, alla selezione:
 - coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
 - i professori universitari di prima e seconda fascia ed i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio;
 - coloro che hanno in essere o hanno avuto contratti in qualità di assegnisti di ricerca e di ricercatori a tempo determinato ai sensi degli articoli 22 e 24 della Legge n. 240/2010, presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli Enti di cui al comma 1 dell'articolo 22 della Legge n. 240/2010, per un periodo che sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i dodici anni anche non continuativi. Ai fini dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondola normativa vigente.

Articolo 7

Procedura di selezione e reclutamento

1. L'assunzione avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. La selezione avviene previa emanazione del bando sull'Albo Ufficiale e sul portale dell'Ateneo, sul sito del M.U.R. nonché sul portale dell'Unione Europea. Apposito comunicato sarà pubblicato a cura del M.U.R. sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – della Repubblica Italiana.
3. Il bando deve contenere le seguenti indicazioni:

Ufficio Amministrazione e Reclutamento Personale Docente

Settore del Personale

Via Puccinotti, 25 - 61029 Urbino PU - IT

www.uniurb.it/pon-ricerca-e-innovazione



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



- il tipo del contratto (tipo a));
 - il regime di impegno (tempo pieno o definito);
 - il nome del responsabile scientifico;
 - il settore concorsuale e il profilo, da individuare esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari così come individuati dal D.M. n. 855 del 30 ottobre 2015 e s.m.i.;
 - la tematica di riferimento (innovazione/green, come da indicazioni del D.M. 1062/2021);
 - l'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti;
 - il trattamento economico e previdenziale;
 - le modalità e i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura;
 - i requisiti di partecipazione;
 - i criteri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate dai candidati;
 - le prove, come previste al successivo comma 6;
 - la data e l'orario per la convocazione dei candidati in modalità telematica per la discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni e per la prova di accertamento delle conoscenze linguistiche. Un apposito avviso, contenente i nominativi dei candidati ammessi, sarà pubblicato all'Albo ufficiale d'Ateneo almeno due giorni prima della data prevista per detta convocazione;
 - la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza (inoltre per i candidati stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana);
 - la lingua in cui si svolgerà il colloquio;
 - l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare; se previsto, tale numero massimo non potrà essere inferiore a 12;
 - periodo di attività da svolgersi in impresa e/o all'estero;
 - ogni altro elemento previsto dal D.M. 1062/2021.
4. Dalla data di pubblicazione del bando all'Albo ufficiale di Ateneo decorre il termine per la presentazione delle domande che non può essere inferiore a quindici giorni.
5. La selezione è svolta da una Commissione composta da tre membri scelti tra i professori ordinari, tra i professori associati, tra i ricercatori universitari a tempo indeterminato e tra i ricercatori universitari a tempo determinato ai sensi dell'art.24 – comma 3 lett. b) – della Legge n.240/2010, anche interni all'Ateneo. I commissari devono appartenere al settore concorsuale per il quale viene effettuata la selezione, o in mancanza, al macrosettore. Ove possibile, nella formazione delle commissioni, deve essere rispettato il principio delle pari opportunità tra uomini e donne. La Commissione è nominata con decreto rettorale previa designazione da parte del Consiglio del Dipartimento proponente, anche all'interno del periodo di vigenza del bando di concorso.
6. La procedura di selezione si svolge secondo le seguenti modalità:
- la Commissione, all'atto dell'insediamento, predetermina in dettaglio i criteri da utilizzare per la valutazione preliminare dei candidati, nonché i criteri da utilizzare per l'attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione pubblica con la Commissione, sempre tenendo conto dei criteri e dei parametri riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con D.M. n. 243 del 25 maggio 2011.
 - Tutte le riunioni avverranno in modalità telematica e con un calendario dei lavori



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



predefinito.

- Valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul *curriculum* e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. Ai sensi del comma 2, lettera c), dell'articolo 24 della Legge n. 240/2010, si applicano i criteri e i parametri definiti con D.M. n. 243 del 25 maggio 2011.
- A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, nella misura percentuale indicata dal bando - compresa tra il 10 e il 20 per cento dei candidati stessi – e comunque non inferiore a sei unità. Nel caso in cui il numero dei candidati alla selezione sia pari o inferiore alle sei unità, la valutazione preliminare non ha luogo ed i candidati sono tutti direttamente ammessi alla discussione.
- A seguito della discussione, è attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati.
- La suddetta discussione, svolta sotto forma di presentazione delle ricerche condotte dal candidato, dei titoli e delle pubblicazioni, sarà sostenuta nella lingua definita dal Dipartimento. Ove la predetta discussione si svolga in lingua italiana, deve essere effettuata anche una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera. Per i candidati stranieri sarà accertato il livello di conoscenza della lingua italiana.
- Al termine dei lavori la Commissione giudicatrice, tenuto conto dei punteggi attribuiti ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, formula una graduatoria di merito sulla base della quale il Consiglio di Dipartimento, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, formula la proposta di chiamata.
- La delibera contenente la proposta di chiamata è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
- Per ogni seduta della Commissione deve essere redatto un apposito verbale siglato e firmato da tutti i componenti, con relativi allegati.
- Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle riunioni e sono trasmessi alla conclusione dei lavori all'Ufficio competente. Tali atti sono approvati con decreto rettorale, pubblicato sull'Albo ufficiale e sul sito *web* di Ateneo entro trenta giorni dalla consegna dei verbali.

Articolo 8

Trattamento economico

1. Il trattamento economico per i contratti di cui al presente disciplinare, è determinato secondo quanto disposto dall'art.24 – comma 8 – della Legge 30/12/2010, n.240.
2. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

Articolo 9

Incompatibilità

1. Il rapporto di lavoro subordinato di cui al presente disciplinare è incompatibile:
 - con altri rapporti di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;
 - con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei.

Ufficio Amministrazione e Reclutamento Personale Docente

Settore del Personale

Via Puccinotti, 25 - 61029 Urbino PU - IT

www.uniurb.it/pon-ricerca-e-innovazione



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



2. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente disciplinare, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
3. Ai ricercatori a tempo pieno è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi conferiti da parte di soggetti terzi, in ottemperanza a quanto stabilito nel Regolamento d'Ateneo per la disciplina delle incompatibilità e degli incarichi extraistituzionali conferiti a professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato e a tempo determinato.
4. I ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero professionale e di lavoro autonomo anche continuative, purché non si determinino situazioni di conflitto d'interesse rispetto all'Ateneo di appartenenza.

Articolo 10

Risoluzione e cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.
2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'articolo 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. In caso di recesso, ciascuna delle parti deve dare un preavviso di trenta giorni.
3. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato mentre il ricercatore, in caso di mancato preavviso da parte dell'Amministrazione, avrà diritto ad un'indennità di pari importo.
4. Il Dipartimento, in caso di recesso del ricercatore, può formulare una proposta di chiamata attingendo alla graduatoria di merito, previa positiva verifica della sussistenza di risorse necessarie per la stipula di un contratto di durata triennale.

Articolo 11

Proprietà intellettuale

1. L'eventuale realizzazione di un'innovazione, suscettibile di brevettazione, realizzata dal ricercatore a tempo determinato nell'espletamento delle proprie mansioni, è disciplinata in conformità alla normativa vigente ed al Regolamento d'Ateneo in materia di brevetti e di proprietà industriale.

Articolo 12

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, vale quanto disposto dalla Legge, dallo Statuto e da altre norme di Ateneo in materia.

Articolo 13

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Le presenti disposizioni sono pubblicate sul sito *web* dell'Università e all'Albo Ufficiale di Ateneo ed entrano in vigore dal giorno della pubblicazione.

Ufficio Amministrazione e Reclutamento Personale Docente

Settore del Personale

Via Puccinotti, 25 - 61029 Urbino PU - IT

www.uniurb.it/pon-ricerca-e-innovazione



1506
**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO**

Direzione Generale

ATTESTATO DI CONFORMITA'

La sottoscritta Catia Rossi, in qualità di Referente della tenuta dei Registri dei Decreti Rettorali, dei Decreti del Direttore Generale e dei Decreti del Dirigente dell'Area Economico Finanziaria,

attesta, ex art. 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., la conformità tra il contenuto in formato elettronico e quello cartaceo conservato presso la Segreteria del Direttore Generale.

F.to Catia Rossi

Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i.